

STATUTO SOCIALE DI IW BANK S.P.A.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 24 settembre 2010

STATUTO SOCIALE DI IW BANK S.P.A.

Titolo I (Denominazione - Sede - Durata - Oggetto)

Art. 1 Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata ``IW Bank S.p.A.`` ed in forma abbreviata ``IWB S.P.A.`` senza vincoli di rappresentazione grafica. La Società fa parte del Gruppo Bancario facente capo a "Unione di Banche Italiane S.c.p.a." o in forma abbreviata "UBI S.c.p.A." In tale qualità la Società è tenuta ad osservare le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni.

Art. 2 Sede

La Società ha sede legale in Milano. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere filiali e dipendenze in genere, sia in Italia sia all'estero.

Art. 3 Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte.

Art. 4 Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, nonché lo svolgimento delle altre attività bancarie e finanziarie consentite dalla legge, e in particolare dei servizi di investimento e dei relativi servizi accessori. La Società compie ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Titolo II (Capitale - Azioni)

Art. 5 Capitale

Il capitale sociale è di euro 18.404.795 suddiviso in n° 73.619.180 azioni del valore nominale di euro 0,25 cadauna. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e complessi aziendali. Le riserve da utili e da valutazione formatesi con l'applicazione dei principi contabili internazionali non sono distribuibili tra i soci nei casi previsti dalla legge.

Art. 6 Azioni

Le azioni sono nominative e attribuiscono ai titolari uguali diritti. Con deliberazione dell'assemblea, il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di nuove azioni, anche fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 codice civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Titolo III (Assemblea)

Art. 7 Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata nei termini di legge e con le modalità prescritte dalle Autorità competenti presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "Milano Finanza". L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima e delle eventuali successive convocazioni, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente. L'ordine del giorno dell'assemblea è stabilito da chi esercita il potere di

convocazione a termine di legge o di statuto ovvero, nel caso in cui la convocazione sia effettuata su domanda dei soci, sulla base degli argomenti da trattare indicati nella stessa. Qualora ne sia fatta richiesta dai soci ai sensi di legge, l'ordine del giorno è integrato nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni applicabili. L'assemblea è ordinaria o straordinaria: quando è regolarmente convocata e validamente costituita rappresenta la totalità degli azionisti e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 8
Presidenza

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona eletta dall'assemblea stessa. L'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario scelto anche tra non azionisti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbali redatti e sottoscritti nei modi di legge.

Art. 9
Intervento Rappresentanza Deliberazioni

Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, codice civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare. Per la rappresentanza in assemblea, per la regolare costituzione dell'assemblea e per la validità delle deliberazioni, sia ordinarie sia straordinarie, valgono le norme di legge.

Art.10
Svolgimento dell'assemblea

Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico regolamento dei lavori assembleari eventualmente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Titolo IV
(Amministrazione e rappresentanza)

Art. 11
Organo amministrativo

11.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri - anche non soci - compreso tra un minimo di nove e un massimo di tredici, ivi compreso il presidente, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, che deciderà altresì il numero di membri all'interno di tale minimo e massimo. Almeno tre membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge nonché degli ulteriori requisiti previsti dai codici di comportamento redatti dalle società di gestione dei mercati regolamentati presso i quali le azioni della Società siano eventualmente quotate.

11.2 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

11.3 Ogni socio nonché il soggetto controllante, le società da questo controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 58/1998 non possono presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona, più di una lista.

11.4 Hanno il diritto di presentare le liste i soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob in attuazione delle disposizioni vigenti.

11.5 Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, che conterrà, tra l'altro, l'indicazione del quorum richiesto per la presentazione delle liste. Unitamente a ciascuna lista, entro il predetto termine di quindici giorni, deve essere depositata presso la sede sociale:

(i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste;

(ii) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia della percentuale di partecipazione;

(iii) un sintetico curriculum vitae dei candidati inclusi nella lista, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e con l'eventuale indicazione dei requisiti di indipendenza stabiliti dal comma 1 del presente articolo;

(iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per l'assunzione della carica. La lista per la quale non siano state osservate, in tutto o in parte, le predette prescrizioni è considerata non presentata.

11.6 Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste, inoltre, devono essere rese pubbliche a cura della Società almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

11.7 In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno tre soggetti, aventi i requisiti di indipendenza di cui al comma 1 del presente articolo.

11.8 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

11.9 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

11.10 Alla elezione degli amministratori si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci vengono tratti tutti gli amministratori ad eccezione di quelli eventualmente tratti da altre liste ai sensi dei successivi punti b) e c); due amministratori tratti da tale lista dovranno essere indipendenti ai sensi del comma 1 del presente articolo. Gli amministratori saranno tratti dalla lista, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima; b) due amministratori, di cui uno indipendente ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono tratti dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti degli aventi diritto dopo la lista di maggioranza, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima; c) nel caso in cui sia presentata anche una lista di minoranza non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti e la lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti sia collegata alla lista risultata prima per numero di voti, un amministratore sarà in ogni caso tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli aventi diritto e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

11.11 Qualora mediante il sistema di votazione non sia stata assicurata la nomina nella lista di maggioranza di cui al comma 10, lettera a) del presente articolo di almeno due amministratori indipendenti ai sensi del precedente comma 1, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo in tale lista, saranno sostituiti dai candidati indipendenti non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo fino a quando sarà stata assicurata la nomina da tale lista di almeno due amministratori indipendenti.

11.12 Qualora mediante il sistema di votazione non sia stata assicurata la nomina nella lista di minoranza di cui al comma 10, lettera b), del presente articolo di almeno un amministratore indipendente ai sensi del precedente comma 1, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo in tale lista sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

11.13 Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

11.14 Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero sia presentata la sola lista presentata dai soci che detengano, anche congiuntamente, il controllo, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

11.15 Il consiglio di amministrazione - qualora non vi abbia provveduto l'assemblea - elegge, tra i suoi membri, il presidente e può eleggere un vicepresidente.

11.16 Il consiglio di amministrazione nomina un direttore generale e può nominare un condirettore generale determinandone le rispettive attribuzioni.

11.17 Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli stessi sono rieleggibili.

11.18 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'art. 2386 cod.civ.. Alla successiva assemblea, si provvederà alla nomina dei nuovi amministratori in luogo di quelli sostituiti ai sensi del predetto articolo 2386 cod. civ sulla base del procedimento statutario per la nomina degli amministratori, limitando il numero di candidati inseriti nelle liste al numero di amministratori da sostituire.

11.19 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda sulla base del procedimento statutario per la nomina degli amministratori, limitando il numero di candidati inseriti nelle liste al numero di amministratori da sostituire.

11.20 Gli amministratori indipendenti ai sensi del comma 1 del presente articolo che, successivamente alla nomina, perdano i requisiti d'indipendenza devono darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decadono dalla carica.

11.21 Salvo quanto specificamente previsto, cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolati a norma di legge.

11.22 Il consiglio di amministrazione può nominare nel suo ambito un comitato esecutivo determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni delegate, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Fanno parte di diritto del comitato esecutivo il presidente, il vicepresidente se nominato. Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire altri comitati con funzioni o compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle vigenti raccomandazioni in materia di *corporate governance* emanate dalle società di gestione dei mercati regolamentati presso i quali le azioni della Società siano eventualmente quotate.

11.23 Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno

ogni tre mesi, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e/o caratteristiche, effettuate dalla Banca e dalle sue controllate.

11.24 Il consiglio di amministrazione può nominare su proposta del Presidente un segretario scelto anche tra persone estranee al consiglio stesso.

11.25 Gli amministratori ed il direttore generale devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e devono essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo.

Art. 12

Adunanze del consiglio

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale od altrove purchè in Italia su convocazione del presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del vice presidente, ove nominato, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti o del collegio sindacale ovvero anche da ciascun componente dello stesso secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni legislative, con specifica indicazione degli oggetti da indicare all'ordine del giorno, tenuto anche conto delle eventuali indicazioni fornite dal Direttore Generale.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente, ovvero in caso di assenza o impedimento del presidente, dal vice-presidente, ove nominato. In caso di assenza o impedimento sia del presidente che del vice-presidente, la riunione è presieduta dal consigliere più anziano per età presente. La convocazione avviene con lettera spedita almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza o nei casi di urgenza, con e-mail o telefax o altro equipollente mezzo di comunicazione da trasmettere almeno due giorni prima al domicilio di ciascuno degli amministratori e di ciascun sindaco effettivo in carica. In mancanza delle formalità suddette il consiglio si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi in carica: tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 13

Deliberazioni del consiglio

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si fa constare per mezzo di verbali redatti su apposito registro tenuto a norma di legge e firmati dal presidente dell'adunanza e dal segretario.

Art. 14

Poteri del consiglio

14.1 Il consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti da esso ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge riserva alla competenza dell'assemblea.

14.2 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra i dirigenti della società o della Capogruppo con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, dotato dei requisiti di professionalità stabiliti dalla normativa vigente, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione. La durata della carica del dirigente preposto è fissata in tre esercizi e, comunque, non può essere superiore alla durata del consiglio di amministrazione che ha proceduto alla relativa nomina. Il dirigente preposto è rieleggibile. Al medesimo consiglio di amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto. Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Il consiglio di amministrazione vigila inoltre che il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

14.3 Il consiglio di amministrazione può deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili in titoli di altre società.

14.4 Al consiglio di amministrazione spetta la competenza concorrente con l'assemblea per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

14.5 Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto delle disposizioni di legge.

14.6 Il consiglio di amministrazione può delegare quei poteri che sono per legge delegabili ad uno o più dei suoi componenti.

14.7 Il consiglio di amministrazione non può delegare le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del codice civile. E' inoltre riservata all'esclusiva competenza del Consiglio e non può formare oggetto di delega ogni decisione concernente le seguenti materie:

(a) le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;

(b) la nomina del direttore generale e dell'eventuale condirettore generale ;

(c) la costituzione di vincoli volontari su, o l'acquisto, la vendita, la permuta o la cessione sotto qualsiasi forma di, partecipazioni sociali di rilievo, nonché l'esercizio o la rinuncia a diritti d'opzione o prelazione sulle medesime;

(d) l'acquisto, la vendita, il conferimento, la permuta e la locazione di immobili, nonché l'acquisto, la vendita, il conferimento, la permuta o l'affitto di aziende o di rami aziendali;

(e) l'istituzione e la soppressione di filiali e dipendenze in genere;

(f) l'approvazione e la modifica delle disposizioni di funzionamento del comitato esecutivo e dei regolamenti interni;

(g) la costituzione di comitati e commissioni con funzioni consultive, propositive e di coordinamento determinandone le competenze, le deleghe e le modalità di funzionamento;

(h) la nomina, sentito il Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità (c.d. "compliance").

14.8 Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Direttore Generale, a dirigenti, quadri direttivi e dipendenti della Società, nonché a terzi, determinandone i limiti della delega. Le decisioni assunte dai titolari dei poteri delegati devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate dal Consiglio stesso.

14.9 Nei casi di necessità e urgenza, il Comitato Esecutivo, ove nominato, può assumere decisioni di competenza del Consiglio, limitatamente alle materie che non siano riservate per previsione statutaria o per legge alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione; di tali decisioni è data comunicazione al Consiglio in occasione della sua prima riunione.

Art. 15

Compensi

15.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

15.2 L'assemblea stabilisce i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, anche determinando un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

15.3 L'assemblea approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, nonché i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

Art. 16

Presidente e rappresentanza legale

Il presidente e, in via sostitutiva, il vice presidente, quando nominato, hanno la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il legale rappresentante può conferire la rappresentanza della Società, per singoli atti o per determinate categorie di atti, a singoli amministratori, a dipendenti della Società, ovvero a terzi, e può nominare procuratori speciali per determinate operazioni ed atti o categorie di atti.

16.2 Il Presidente può assumere determinazioni e svolgere operazioni in caso di necessità ed urgenza su proposta del direttore generale, con esclusione delle materie rilevanti per legge, regolamenti di Autorità o norme di Statuto nelle competenze riservate ovvero di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui non sia stato costituito o comunque non vi possa provvedere il Comitato Esecutivo. Delle decisioni assunte è data comunicazione all'Organo competente in occasione della sua prima riunione.

Art. 17

Collegio Sindacale

17.1 Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti nominati dall'assemblea ordinaria dei soci che ne determinerà, all'atto della nomina, il compenso.

17.2 La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

17.3 Ogni socio, nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale aventi ad oggetto azioni della Società ai sensi dell'articolo 122 del TUF e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché il soggetto controllante, le società da questo controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del citato decreto non possono presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o mediante società fiduciaria, più di una lista.

17.4 Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il

2,5% del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob in attuazione delle disposizioni vigenti.

17.5 Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, che conterrà tra l'altro, l'indicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste. Unitamente a ciascuna lista, entro il predetto termine di quindici giorni, devono essere depositati presso la sede sociale:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e un'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti dall'art. 144 quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni; (iii) Un sintetico curriculum vitae dei candidati inclusi nella lista con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per l'assunzione della carica anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi di cui alla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione. La lista per la quale non siano state osservate, in tutto o in parte, le predette prescrizioni è considerata non presentata.

17.6 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

17.7 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Alla elezione dei Sindaci si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente; b) il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono tratti dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti degli aventi diritto e che non siano collegati neppure indirettamente ai sensi dell'art. 144-quinquies del TUF, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza ai sensi dell'art. 148 del TUF. In particolare saranno tratti da tale lista il sindaco effettivo elencato nella lista al primo numero progressivo e il sindaco supplente elencato nella lista al primo numero progressivo.

17.8 La presidenza del collegio sindacale spetta al membro effettivo tratto dalla lista di minoranza secondo i criteri di cui al precedente punto b).

17.9 Nel caso in cui il soggetto controllante, le società da questo controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 58/1998 non presentino la propria lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, salva la nomina, in numero di due di cui uno supplente, dei sindaci tratti dalla lista di minoranza secondo i criteri di cui al precedente punto b) di questo articolo.

17.10 Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti si procede a nuova votazione di tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti, che non siano collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In caso di ulteriore parità tra le liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

17.11 Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto della disciplina di legge in materia di nomina del collegio sindacale.

17.12 I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli stessi sono rieleggibili.

17.13 I sindaci possono essere revocati dall'assemblea solo per giusta causa. Si applica l'art. 2400, comma 2, c.c..

17.14 In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dall'altra lista, gli subentra il supplente appartenente alla medesima lista.

17.15 Nel caso in cui l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine del presidente e dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, si procede come segue:

(i) qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza o nell'unica lista, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;

(ii) qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, ma le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti per la nomina dell'intero Collegio Sindacale, possono essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Collegio Sindacale. Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge.

17.16 Tutti i componenti del collegio sindacale devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari anche con riferimento al limite del numero massimo di incarichi previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

17.17 Il Collegio Sindacale ha il compito ed il potere di segnalare alla Banca d'Italia gli atti o fatti che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Art. 18
Controllo Contabile

18.1 Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161 del d. lgs. n. 58/1998 in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa della banca.

Art. 19
Direzione Generale

19.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, determinandone poteri e funzioni.
19.2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Condirettore Generale, determinandone poteri e funzioni.
19.3. Il Direttore Generale ha la responsabilità e la sovraordinazione gerarchica sulla organizzazione dell'impresa e provvede a dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del Comitato Esecutivo.
19.4 Il Condirettore generale, ove nominato, coadiuva e collabora con il Direttore Generale nello svolgimento di tutte le funzioni di competenza.

Titolo VI (Bilancio e utili)

Art.20
Esercizio sociale, bilancio e revisione legale

20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
20.2 Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro 120 giorni dalla relativa chiusura.
20.3 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nominato secondo legge e secondo il precedente articolo 14, in possesso dei relativi requisiti provvede alle attestazioni e alle dichiarazioni di competenza.
20.4 Sono fatte salve le norme di legge e di regolamenti relative alla revisione legale dei conti.

Art. 21
Ripartizione degli utili

21.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue: a) una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; b) il residuo agli azionisti, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, salva diversa destinazione deliberata dall'assemblea e salvo il caso in cui siano emesse azioni privilegiate.
21.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi, termini stabiliti dal consiglio.
21.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili sono prescritti a favore della Società.

Titolo VII (Disposizioni finali)

Art. 22
Domicilio dei soci

22.1 Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei soci.

Art. 23
Recesso dei soci

23.1 Il diritto di recesso compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nei soli casi di legge. Sono escluse tutte le cause di recesso ad eccezione di quelle cause alle quali l'ordinamento vigente riconosce carattere di inderogabilità.
23.2 Nel caso in cui la Società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater del codice civile.
23.3 Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari. Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni di legge.

Art. 24
Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 25
Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.